

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. GIACINTO BISOGNI	- Presidente -	ASSEGNO DIVORZILE
Dott. UMBERTO L. C. G. SCOTTI	- Consigliere -	
Dott. CLOTILDE PARISE	Rei. Consigliere	Ud. 16/11/2022 - CC
Dott. MARCO MARULLI	- Consigliere -	R.G.N. 3261/2022
Dott. GUIDO MERCOLINO	- Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3261-2022 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis) per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 1265/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/11/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 19-11-2021 e notificata il 7-12-2021, per quanto ancora di interesse, ha rigettato l'appello principale proposto da (omissis)

avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 15-11-2019 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (omissis)

ed era stato disposto in favore dell'ex moglie l'assegno divorzile di € 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

2. Avverso detta sentenza (omissis) **propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso** (omissis)

3. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ..

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la *«violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. 898/70 per l'errata valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in base al criterio della funzione assistenziale»*, **per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che l'ex moglie non avesse un'occupazione stabile e continuativa, mentre aveva avuto una continuità dell'impiego nell'insegnamento per ben sette anni consecutivi, conseguendo così una stabilità sostanziale di occupazione e di reddito e una piena autonomia economica. Con il secondo**



motivo il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. 898/70 per l'errata valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in base al criterio della sua funzione compensativa e perequativa», per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della (omissis) con funzione compensativa e perequativa, sulla base di una non corretta ricognizione delle risultanze di causa assunte come parametri, e facendo un'applicazione della norma di legge (art. 5 citato) non conforme alla lettera né ai principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018. Deduce che non vi è divario reddituale tra i coniugi poiché il ricorrente aveva prodotto i cedolini di dicembre 2020 e gennaio-marzo 2021 dell'ASL (omissis) da cui risultava il suo trasferimento alle dipendenze di altro Ente con stipendio ridotto (€1.700,00 invece che €6.000,00 mensili) e detta produzione, in allegato alla nota di trattazione scritta 11-5-2021, era stata immotivatamente ritenuta inammissibile, nonostante i documenti fossero successivi alla precedente udienza. Aggiunge di essersi trasferito a (omissis) per essere divenuto proprietario della casa ivi ubicata di cui la madre, ora defunta, deteneva l'usufrutto. Rileva che erroneamente i giudici d'appello avevano valorizzato la funzione compensativa dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie, per essersi la stessa dedicata alla cura e alla crescita dei figli, dato che, per compensare quel ruolo, la (omissis) aveva ottenuto in sede di separazione l'intestazione della casa familiare, ossia un'attribuzione di notevole valore. Inoltre deduce che l'ex moglie aveva sempre lavorato e già nel 2015 (dopo la separazione) aveva ripreso a lavorare come insegnante.



5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché la denuncia del vizio di violazione di legge è mediata dal merito ed è in realtà diretta a sollecitare impropriamente il riesame dei fatti, in punto di accertamento dello squilibrio delle situazioni patrimoniali dei coniugi in nesso causale con il ruolo endo-familiare svolto dall'ex moglie, accertati dalla Corte di merito mediante ponderazione, adeguatamente motivata, delle risultanze probatorie.

5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 24054/2017).

5.2. Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione dell'art. 5 citato, censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dal ricorrente sulla base degli assunti, imprescindibili, che il ruolo



endo-familiare svolto dall'ex moglie sia stato già compensato in sede di separazione, che, in ogni caso, ella sia divenuta pienamente autosufficiente e che non vi sia squilibrio tra le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, e ciò in contrasto con quanto accertato in punto di fatto dai giudici di merito.

Nello specifico la Corte d'appello, nel ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, ha valutato ogni profilo di rilevanza, evidenziando che: a) era dimostrato, sotto il profilo perequativo-compensativo, che la (omissis) si era dedicata alla cura e alla crescita dei due figli per tutta la durata (venti anni) del rapporto matrimoniale e che non aveva un'occupazione stabile come insegnante, perché assunta con incarichi annuali; b) poiché l'ex marito, (omissis) non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi aggiornata, non era possibile stabilire con esattezza l'entità del patrimonio immobiliare effettivo di cui era titolare dopo la morte della madre avvenuta nel 2019, specificamente con riferimento alla villa in (omissis) di cui già aveva la nuda proprietà, risultando il (omissis) proprietario anche di due unità immobiliari a (omissis) ed avendo egli acquisito, come da dichiarazione di successione prodotta, beni mobili per un valore di €209.376,00, sicché era irrilevante la dedotta deduzione della diminuzione del suo reddito da lavoro, come da cedolini dello stipendio di dicembre 2020 e di tre mesi del 2021, offerti in produzione in sede di precisazione delle conclusioni e ritenuti inammissibili; c) dal raffronto dei redditi lordi degli ex coniugi nel 2018, pur considerando le proprietà immobiliari dell'ex moglie e in particolare che quest'ultima si era impegnata, in sede di accordi di separazione, a trasferire ai figli la nuda proprietà della casa familiare, risultava quello annuo complessivo di €21.000,00 della (omissis) quello di circa €70.000,00 dell'odierno ricorrente; d) la condizione



economico-patrimoniale dell'ex marito, in definitiva, era migliorata per effetto di fattori sopravvenuti alla separazione, in conseguenza dell'eredità che egli aveva ricevuto dalla madre.

A fronte di tale chiaro percorso argomentativo, le censure sono impropriamente dirette a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito, proponendo il ricorrente una propria diversa interpretazione dei fatti. Nel contesto probatorio sopra descritto, la decisività delle risultanze degli ultimi cedolini stipendiali neppure è stata specificamente e compiutamente allegata dal ricorrente, sebbene sia stata esclusa dalla Corte territoriale, che ha ritenuto quelle risultanze irrilevanti anche alla stregua della valutazione complessiva delle condizioni patrimoniali dell'ex marito, apprezzate in senso migliorativo rispetto al periodo pregresso. Per quanto occorra, va ad ogni buon conto ribadito che, come da costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (tra le tante Cass. 27415/2018), l'omesso esame di elementi istruttori (in tesi ultimi cedolini stipendiali) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nella specie, peraltro, neppure denunciato in quanto tale, qualora il fatto storico, rilevante in causa (nel caso in esame condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e squilibrio tra le stesse) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso



per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile- Sottosezione Prima- del 16 novembre 2022.

Il Presidente

Giacinto Bisogni

